



Repubblica Italiana

COMUNE DI MAZARA DELVALLO

Regolamento Utilizzo Aula Consiliare.

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 52 del 18.05.2010**

REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DELL'AULA CONSILIARE
"31 Marzo 1946"

Art. 1

- Scopi del Regolamento -

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso dell'aula consiliare denominata "31 Marzo 1946", per lo svolgimento di attività istituzionali, politiche, sociali, ecc..

Art. 2

- Utilizzo dell'aula consiliare -

1. L'Amministrazione Comunale può concedere in uso o autorizzare l'aula consiliare per incontri, riunioni, assemblee e attività di vario genere, per le finalità consentite dalla legge, non in contrasto con l'ordine e la sicurezza pubblica e senza scopo di lucro, in favore di partiti e movimenti politici, gruppi consiliari, associazioni culturali, sindacali e di categoria e onlus e di altri che ne fanno richiesta, sempre compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione.
2. L'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco.

Art. 3

- Richiesta d'uso dell'aula consiliare -

1. Per ottenere l'autorizzazione o la concessione in uso dell'aula consiliare, il richiedente o legale rappresentante, deve produrre, con congruo anticipo di almeno cinque giorni, formale richiesta indirizzata al Sindaco, contenente data, orario d'inizio e termine dell'iniziativa, illustrazione della medesima e motivazione della richiesta e con allegati, ove necessari, i pareri/permessi di legge.
2. Nel caso di richieste d'uso dell'aula consiliare coincidente con iniziative o riunioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, ovvero per lo stesso periodo temporale, sarà data priorità alle attività dell'Ente, in secondo ordine, a chi avrà inoltrato per primo la propria domanda all'ufficio di protocollo generale del Comune.
3. Il provvedimento d'autorizzazione o concessione in uso è consegnato al richiedente o legale rappresentante interessato, assieme alla copia delle chiavi della sala consiliare, che s'impegnerà a restituire all'Ufficio incaricato il giorno successivo alla

conclusione della manifestazione/riunione e di ciò sarà fatta espressa menzione sull'atto concessivo.

Art. 4

- Obblighi, responsabilità, e controlli del concessionario -

1. L'aula consiliare, consegnata nello stato d'uso in cui si trova, al termine dovrà essere riconsegnata in perfetto ordine e pulizia nello stesso stato in cui è stata consegnata e libera da ogni cosa di proprietà del concessionario.
2. E' fatto altresì obbligo di condurre le attività nel più assoluto rispetto della moralità pubblica, correttezza e riservatezza nei confronti di chiunque.
3. Il concessionario assume personalmente e solidamente la responsabilità, per la durata in uso della sala comunale, dei beni mobili ed attrezzature esistenti all'interno della sala stessa ed è tenuto ad adoperarsi affinché non siano recati danni di sorta alcuna.

Art. 5

- Principi generali per l'utilizzo dell'aula consiliare -

1. È fatto divieto di utilizzare l'aula consiliare per usi diversi da quelli autorizzati e non può essere fruita per finalità non istituzionali ovvero manifestazioni assimilabili a quelle ludiche o ricreative.
2. L'uso dell'aula consiliare e delle relative attrezzature implicano, da parte del richiedente, una responsabilità sia per il corretto uso e sia per la tutela del patrimonio pubblico.
3. In ogni caso si dovranno osservare le seguenti disposizioni:
 - evitare attività che possano disturbare la quiete pubblica;
 - non deturpare in qualsiasi modo le attrezzature esistenti nell'aula;
 - affiggere di manifesti, locandine o quant'altro consentito solo negli spazi individuati;
 - condurre l'aula consiliare in modo da evitare che la stessa venga lasciata sporca e/o danneggiata

Art. 6

- Criteri nella valutazione delle domande -

1. I criteri di valutazione nel rilascio dell'atto d'autorizzazione o di concessione in uso per lo svolgimento delle attività indi-

cate al precedente art.1, in conformità all'obbligo giuridico di motivazione, sono quelli di seguito indicati in ordine decrescente:

- scopi sociali;
- numero degli iscritti nel territorio comunale;
- data d'inizio operatività;
- documentata relazione riguardo alle iniziative realizzate nell'ultimo triennio nell'ambito del territorio comunale e a quelle programmate nell'immediato futuro;
- dichiarazione d'impegno ad un uso "a turno" del locale in caso di rilascio di contestuale autorizzazione;
- richiesta d'utilizzo in giorni festivi.

Art. 7

- Autorizzazione gratuita -

1. L'aula consiliare è autorizzata gratuitamente, quando si tratta:
 - di convegni, congressi, conferenze, manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, mostre, assemblee, ecc, che qualificano positivamente l'immagine dell'Ente e della Città, condivise e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
 - di manifestazioni le cui finalità e motivazioni sono coincidenti con iniziative e programmi dell'Ente;
 - di riunioni di organizzazioni sindacali o patronali dei pensionati per lo svolgimento di assemblee unitarie della categoria e altri, per lo svolgimento di iniziative a rilevanza pubblica per le quali l'Amministrazione Comunale abbia accordato il proprio patrocinio ed espressamente disposto la concessione della sala in esenzione dal pagamento del corrispettivo;
 - di riunioni organizzate dai partiti/gruppi politici partecipanti alle consultazioni elettorali, dal giorno d'indizione della campagna elettorale.
2. Restano fermi, in ogni caso, gli obblighi e le responsabilità previsti al precedente art.4°, comma 1°.

Art. 8

- Danni -

1. L'Amministrazione Comunale si rivarrà sul richiedente per il recupero delle somme necessarie al ripristino della sala consiliare, qualora siano riscontrati eventuali danni.

Art. 9
Deposito cauzionale

1. In seguito al rilascio dell'autorizzazione in uso ma prima della consegna della stessa, così come previsto al 3° comma del precedente art.3, il titolare della richiesta dovrà effettuare un deposito cauzionale, che sarà stabilito dall'Ufficio concedente, e che dovrà essere espressamente menzionato nell'atto concessivo.
2. La cauzione sarà utilizzata dal comune a titolo d'acconto per le eventuali spese di pulizia, qualora non svolte, e per le spese di eventuali danni causati alla sala, fermo restando il disposto del precedente art.8.
3. la cauzione sarà restituita successivamente alla fine della manifestazione e su espressa richiesta del soggetto autorizzato qualora siano state rispettate tutte le clausole previste dal presente regolamento.

Art. 10
- Revoca -

1. Il Comune si riserva il diritto di revocare in ogni momento l'autorizzazione o la concessione in uso della sala consiliare per motivi d'interesse pubblico causati da fatti improvvisi, fortuiti, imprevisti o inderogabili.
2. In tal caso, fatto salvo l'obbligo di restituire l'importo già versato a titolo di cauzione, il Comune è sollevato da ogni altro onere o indennizzo.

Art. 11
- Pubblicità del Regolamento -

1. A norma dell'art. 25 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10, e successive integrazioni e modifiche, il presente Regolamento, è depositato presso l'Ufficio di segreteria in libera visione per quindici giorni consecutivi e pubblicato nel sito internet del Comune.
2. Dell'approvazione è data notizia anche mediante affissione di avvisi nelle bacheche comunali.